

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Contratto concluso dal falsus procurator ed inefficacia: eccezione rilevabile d'ufficio? La questione va alle Sezioni Unite.**

*Devono essere rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso sulla questione della rilevabilità d'ufficio dell'inefficacia del contratto stipulato dal "falsus procurator", attesa l'opportunità di un riesame dell'orientamento tradizionale, che configura un'eccezione in senso stretto dello "pseudo-rappresentato".*

**Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 27.6.2014, n. 14688**

...omissis....

La Corte rileva:

La questione fondamentale su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi è se la deduzione della inefficacia del contratto stipulato dal *falsus procurator* costituisce eccezione in senso stretto, come tale non proponibile in appello e non rilevabile di ufficio, oppure eccezione in senso lato.

Questa S.C., come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente è costante nell'affermare che il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato fino all'eventuale ratifica di questi, e tale inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione della pseudo rappresentato, e non di ufficio (cfr.: sent.: 24 ottobre 2013 n. 24133; Cass. 14 ottobre 2010 n. 14618; Cass. 15 gennaio 2000 n. 410; Cass. 14 maggio 1997 n. 4258 ; Cass. 8 luglio 1983 n. 4601; Cass. 8 gennaio 1980 n. 13; non si sono pronunciate sul problema le sentenze 9 ottobre 1974 n. 2739 e 8 ottobre 1973 n. 2512, pure citate nel ricorso).

Va rilevato che tale conclusione non viene specificamente motivata. Si può solo ipotizzare che la premessa secondo la quale il contratto stipulato dal *falsus procurator* è inefficace e non nullo sia stata ritenuta sufficiente per escludere l'applicabilità dell'art. 1421 cod. civ.

Secondo la difesa della ricorrente la natura di eccezione in senso stretto della deduzione della c.d. inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* discende dal fatto che essa non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo per effetto del quale il rappresentato si scioglie dal vincolo contrattuale, dal momento che tale vincolo non esiste.

Se allora l'eccezione di "inefficacia" (meglio: di carenza di poteri di rappresentanza) non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo del falsamente rappresentato avente effetti costitutivi, e se il suo rilievo non è per legge riservato alla parte, ne conseguirebbe che si tratta di una eccezione in senso lato, proponibile anche nel giudizio di appello.

Ritiene il collegio che la questione è meritevole di un riesame da parte da parte di questa S.C., in considerazione del fatto che l'orientamento secondo il quale la inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* non può essere rilevata di ufficio non ha finora trovato una sua giustificazione logico-giuridica, il che sarebbe stato necessario, specie in considerazione del



fatto che questa stessa S.C. ha avuto occasione di affermare che il giudice del merito può rilevare di ufficio, in base alle prove esistenti nel processo, la mancata conclusione del contratto per difetto di incontro dei reciproci consensi, trattandosi della verifica della inesistenza di un elemento del diritto dedotto in giudizio e non dell'accertamento di un contro-diritto, materia di eccezione in senso proprio (sent. 2 marzo 1977 n. 1141).

Né una diversa conclusione sarebbe giustificata in considerazione del fatto che lo pseudo-rappresentato, in base all'art. 1399, primo comma, cod. civ., può ratificare il contratto concluso dal *falsus procurator*, e che il terzo contraente, in base al terzo comma, può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica, assegnandoli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica di intende negata, in quanto tali disposizioni sembrano confermare la inesistenza di un vincolo giuridico a carico delle pseudo-rappresentato, rilevabile di ufficio.

P.Q.M.

la Corte dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente, al fine della valutazione della opportunità della rimessione della causa alle Sezioni unite.

Roma, 10 giugno 2014

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. per. Giuseppe DE ROSA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ROMA, 27 GIU. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. per. Giuseppe DE ROSA